



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
MANTOVA/CREMONA

Mantova, 30-06-2016

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati: *cit.*
Risposta a Nota del

A Tutti gli Uffici di Servizio
di Mantova e Provincia
di Cremona e Provincia

OGGETTO: Assegno per il Nucleo Familiare

Come previsto dalla vigente normativa il sistema “NoiPa” ha provveduto a cessare dal 1° di Luglio l’assegno per il nucleo familiare (vedi msg 48/2016 allegato).

E’ pertanto fatto obbligo al personale che può far valere il diritto di presentare apposita istanza per l’attribuzione dell’assegno in parola, utilizzando l’apposito modello presente sul sito “NoiPa” nella sezione modulistica.

Si ritiene opportuno ricordare che i redditi da considerare per l’attribuzione dell’assegno dal 01/07/2016 sono quelli riferiti all’anno 2015; i redditi da dichiarare sono quelli prodotti da tutti i componenti del nucleo familiare: coniugi, (è invece escluso il convivente), figli di età inferiore ai 18 anni o maggiorenni inabili.

Si ricordano le principali tipologie reddituali da dichiarare:

- redditi da lavoro dipendente e/o da pensione
- redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata
- reddito di disoccupazione
- reddito abitazione principale e altri redditi fondiari soggetti a IMU
- redditi da lavoro autonomo

Nel caso di nuclei familiari in cui sia presente un componente inabile la maggiorazione compete in caso di “minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età o ipoacustico” o in caso di figlio maggiorenne cui sia stata riconosciuta una “inabilità lavorativa totale e permanente“, tale status deve essere certificato da idoneo verbale rilasciato dalla Commissione Sanitaria dell’ASL di competenza, il solo riconoscimento dei benefici della Legge 104/92 o altra invalidità, non dà diritto ad alcuna maggiorazione.

Si sottolinea che devono essere dichiarate le pensioni di invalidità erogate a favore delle persone maggiorenni inabili.

E’ opportuno allegare all’istanza la documentazione fiscale attestante i redditi dichiarati (C.U. dei familiari, mod. 730/3, modello Unico – quadri compilati – riepilogo), nonché la documentazione attestante l’invalidità o lo stato civile in caso di separazione (omologa della sentenza di separazione).

Si avverte che la legge prevede la verifica a campione della veridicità di quanto autocertificato dagli amministrati; sono previste sanzioni amministrative (in primo luogo la immediata decadenza dal beneficio), ma anche di carattere penale; le dichiarazioni mendaci saranno pertanto segnalate all’Autorità Giudiziaria.

Si chiede la collaborazione degli Uffici in indirizzo affinché si eviti di trasmettere domande per le quali sia evidente che il richiedente non possieda i requisiti necessari all’attribuzione di un assegno, in base alle tabelle vigenti (cifr. Circolare INPS n. 92 del 27/05/2016).

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE
(Dott. Alberto Castelnuovo)